

Trento, 28.01.2005

A TUTTE LE IMPRESE EDILI

A TUTTI I CONSULENTI

Prot.N. 938/st

LORO SEDI

CIRCOLARE

La presente per specificare alcune novità riguardanti i rapporti tra le Imprese e la Cassa Edile:

- con decorrenza 1° gennaio 2005 il datore di lavoro è tenuto ad anticipare, in caso di infortunio e malattia professionale, l'indennità integrativa giornaliera per conto della Cassa Edile non più dal 4°, ma dal 1° giorno successivo all'infortunio; rimangono invariati i requisiti e le modalità di rimborso da parte della Cassa Edile;
- per l'operaio con anzianità superiore a tre anni e mezzo il periodo di conservazione del posto in caso di malattia è stato elevato da 9 a 12 mesi. Di conseguenza viene prolungato fino al compimento del dodicesimo mese il periodo in cui le Ditte, per le giornate non indennizzate dall'Inps, anticiperanno agli operai lo 0,5495 della retribuzione (rimborso Cassa Edile = 0,5);
- non è ancora operativo nella nostra Provincia il **DURC** – Documento Unico di Regolarità Contributiva . Fino al momento della sua effettiva adozione, di cui le Imprese saranno tempestivamente messe a conoscenza, la dichiarazione di regolarità contributiva dovrà essere richiesta singolarmente ad ogni Ente (Inps, Inail, e Cassa Edile).

Gli uffici sono a disposizione per ogni richiesta di chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

-Ottavio Pederiva-